

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 MARZO 2014, N. 28**

**Emanazione del Regolamento per la gestione
delle spese di rappresentanza¹**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese di rappresentanza, disposte dai/dalle componenti della Giunta regionale, nonché le relative procedure amministrative e contabili.

Art. 2 (Definizione)

1. Costituisce attività di rappresentanza quella finalizzata a mantenere e incrementare il prestigio istituzionale dell'ente che deve essere promosso verso l'esterno per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3 (Titolarità)

1. La Giunta regionale o i/le singoli/e componenti possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate.

¹ In B.U. 8 aprile 2014, n. 14.

Art. 4 (Spese ammissibili)

1. Le spese di rappresentanza possono essere assunte, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio, per:

- a) offrire ospitalità ad autorità pubbliche e personalità in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni ed incontri. Tali forme di ospitalità comprendono spese per colazioni, cene, ricevimenti, rinfreschi, visite, vitto, alloggio e trasporto per gli ospiti, affitto sale e servizio di traduzione. Sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
- b) conferire piccoli doni di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie, diplomi, libri, riproduzioni fotografiche, omaggi floreali nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia regionale e dell'artigianato artistico e oggetti simbolici;
- c) acquistare corone di alloro per commemorazioni e celebrazioni varie, disporre necrologi e acquistare corone di fiori per onoranze funebri di dipendenti defunti, giudici di pace o personalità rappresentative, del loro coniuge e dei parenti entro il primo grado;
- d) autorizzare spese per inviti, partecipazioni, biglietti augurali in occasione di particolari festività o ricorrenze;
- e) autorizzare spese minute derivanti dai doveri di ospitalità (caffè, tè, bibite, vino, liquori, ecc.).

2. Per i beni di cui alle precedenti lettere b), d) e e), possono essere effettuati acquisti preventivi e cumulativi. In tal caso, le successive assegnazioni di tali beni, con esclusione della lettera e), dovranno essere annotate in ordine

cronologico in appositi registri di carico e scarico, preventivamente numerati a cura dell'Ufficio competente per il controllo contabile.

3. Alla cessazione dell'incarico, sarà cura dei/delle componenti della Giunta regionale restituire all'Ufficio competente per il controllo contabile i registri di cui al precedente comma 2.

Art. 5 (Casi di non ammissibilità delle spese)

1. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico della Regione:

- a) gli atti di mera liberalità, quali sussidi, oblazioni e atti di beneficenza in genere;
- b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale, o comunque non ufficiale;
- c) omaggi, liberalità e benefici economici a dipendenti;
- d) colazioni di lavoro per amministratori e/o dipendenti dell'ente;
- e) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non rientrano nei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2.

Art. 6 (Impegno, ordinazione e liquidazione delle spese)

1. L'impegno delle spese di rappresentanza è disposto all'inizio di ogni anno ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione.

2. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza si provvede con decreto del/della Presidente della Regione e degli/delle Assessori/e che le hanno ordinate, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

3. Le spese di rappresentanza sono ordinate di volta in volta per mezzo di appositi moduli a firma dei/delle componenti della Giunta regionale interessati/e (Allegato A e Allegato B). Detti moduli vanno corredati e completati in base alle disposizioni del successivo articolo 7.

4. Le spese di rappresentanza, qualora anticipate dai/dalle componenti della Giunta regionale per conto della Regione, possono essere rimborsate al medesimo soggetto che le ha sostenute se comprovate dalla documentazione di cui all'articolo 7.

5. I moduli Allegato A e Allegato B emessi dai/dalle componenti della Giunta regionale, nonché le richieste di rimborso del Direttore dell'Ufficio economato, vanno trasmessi unitamente al decreto di liquidazione, di cui al precedente comma 2, all'Ufficio competente per il controllo contabile con la documentazione, come regolamentata dal successivo articolo 7, per il controllo contabile.

Art. 7 (Documentazione e criteri giustificativi)

1. Le spese di rappresentanza sono giustificate con la documentazione di seguito indicata:

- a) attestazione indicante la descrizione della circostanza in occasione della quale la spesa è stata sostenuta ed una adeguata motivazione che giustifichi l'utilità per la Regione

dell'iniziativa stessa con la specificazione delle personalità intervenute, da riportare nel modello Allegato A.

Nel caso di acquisto preventivo e cumulativo di beni di cui al precedente articolo 4, comma 2, l'indicazione delle circostanze e delle motivazioni riguardanti la spesa può essere sostituita dagli estremi delle annotazioni degli acquisti e dei relativi documenti di spesa nel registro di carico e scarico previsto dal medesimo articolo; le relative annotazioni dovranno essere indicate nel modello Allegato B.

- b) regolare documentazione contabile sotto il profilo fiscale, in originale, necessaria a motivarne la validità delle spese (fatture, ricevute fiscali, note spese intestate alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

Fino all'importo di euro 50,00 per ogni singola spesa è ammesso lo scontrino fiscale.

Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di atto notorio o autocertificazioni prodotte da chi ha effettuato la spesa di rappresentanza in sostituzione della documentazione contabile.

2. Le spese devono rispondere a criteri di congruità e ragionevolezza e rispetto delle norme di scelta del contraente previste dalla legge.

Art. 8 (Disposizioni finali)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2002, n. 8/L, come modificato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2011, n. 8/L.